UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 67 DEL 14-10-2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DATATE 1 LUGLIO E 5 AGOSTO 2020**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **12.30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE		X
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	2

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare

riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

Viste le deliberazioni delle sedute del 13 gennaio, del 27 gennaio e del 25 marzo 2020, allegate a parte integrante;

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Tutto ciò premesso

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione ,

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, allegate a parte integrante:

P.V. 54 del 01.07.2020	Oggetto: "Operazione straordinaria con Caser s.r.l. in scadenza al 30 giugno 2020 - presa d’atto richiesta della proroga di 6 mesi da parte di Alfa s.r.l.";
P.V. 55 del 01.07.2020	Oggetto: " Operazione straordinaria con T.D. Group s.r.l. in scadenza al 30 giugno 2020 - presa d’atto richiesta della proroga di 6 mesi da parte di Alfa s.r.l.";
P.V. 56 del 01.07.2020	Oggetto: “Recepimento delle linee di indirizzo per il personale anno 2020 a seguito approvazione in consiglio provinciale con PV 10 del 11.06.2020 - Approvazione piano di assunzione del personale anno 2020 al fine di stabilizzare l’Azienda Speciale ai sensi della deliberazione della corte dei conti n.7/2020”;
P.V. 57 del 01.07.2020	Oggetto: "informativa, depositata agli atti, relativa alla richiesta da parte del dipendente Ferrario Alessandro di poter rimanere in smart working fino al 31 luglio 2020 - presa d’atto da parte del C.d.A. e relative indicazioni;
P.V. 58 del 05.08.2020	Oggetto: “Presa d'atto dell'insediamento del nuovo componente del C.d.A. Sig. Edoardo Favaron e nomina nuovo Presidente dell’Ufficio d’Ambito, a seguito del decreto di nomina del presidente della Provincia di Varese n. 133 del 3 agosto 2020".
P.V. 59 del 05.08.2020	Oggetto: "Approvazione verbali delle sedute del 29 aprile, 6 maggio, 15 maggio, 29 maggio 2020";
P.V. 60 del 05.08.2020	Oggetto: "approvazione accordo tra Ufficio d’Ambito, Alfa s.r.l. e Comune di Castello Cabiaglio relativo alla definizione degli impegni economici per le opere di ampliamento della rete fognaria

	acque nere, la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e la posa della condotta in pressione a servizio della stessa in Via XXV Aprile";
P.V. 61 del 05.08.2020	Oggetto: "Presa d'atto del contratto di mandato senza rappresentanza (art. 1705 cod. civ.) tra Alfa s.r.l. e il Comune di Azzate relativamente agli interventi di ricostruzione del tratto di collettore fognario nord-est crollato in Via Cavour";
P.V. 62 del 05.08.2020	Oggetto: "Approvazione accordo tra Ufficio D' Ambito, Alfa s.r.l. e Comune di Brenta relativo alla definizione degli impegni economici per gli interventi di sostituzione di un tratto di collettore fognario di Via Valcuvia";
P.V. 63 del 05.08.2020	Oggetto: "Approvazione sistema di pesatura degli obiettivi del piano delle performances anno 2020";
P.V. 64 del 05.08.2020	Oggetto: "Linee di indirizzo del C.d.A per l'affidamento dell'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento civile intentato dal Comune di Vergiate contro l'Ufficio d'Ambito e A.M.S.C.";

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
3. di demandare al Direttore, per il tramite dei competenti Uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 67 del 14-10-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

l Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 54 DEL 1 LUGLIO 2020

OGGETTO:	**OPERAZIONE STRAORDINARIA CON CASER S.R.L. IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2020 - PRESA D'ATTO RICHIESTA DELLA PROROGA DI 6 MESI DA PARTE DI ALFA s.r.l.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- il D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012 inerente l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza locale convertito nella Legge 17 dicembre 2010 n.221;
- la L. n. 147 del 2013 che all’articolo unico, commi 550 e seguenti, fissa alcune delle modalità attraverso le quali gli enti locali devono regolare la propria partecipazione alle società;
- la L. n. 190 del 2014 che all’articolo unico, commi 611 e seguenti ha individuato alcuni obiettivi di razionalizzazione della partecipazione dirette e indirette dei comuni a compagini societarie;
- il D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100.
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

RILEVATO che:

- la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. attribuisce all’ente responsabile dell’ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di approvazione della relativa convenzione di servizio, da esercitarsi tramite l’Ufficio d’Ambito;
- l’Ufficio d’Ambito, secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- l’articolo 114, comma 6, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 167/2000) attribuisce all’ente locale (e, quindi, alla Provincia), fra le altre competenze, quella dell’approvazione degli “atti fondamentali” delle aziende speciali;
- l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l’organizzazione e l’affidamento dei servizi pubblici locali;
- al fine di consentire la realizzazione di un assetto gestionale, con prevalente riferimento alle attività di “depurazione”, conforme alla normativa e regolamentazione di settore, si reputa opportuno il subentro di Alfa s.r.l., nelle gestioni degli impianti di depurazione, ora esercitate dalla Caser s.r.l. in qualità di gestore transitorio;
- le operazioni societarie che vedono l’impegno di Alfa s.r.l., sono finalizzate a garantire una gestione societaria corretta e conforme al dettato normativo e regolamentare del settore del S.I.I., alla quale anche il D. Lgs. 175/16 fa riferimento nello stabilire le condizioni in presenza delle quali deve considerarsi legittima l’acquisizione e la gestione di partecipazioni nelle gestioni in corso, ed alle operazioni di aggregazione, laddove riconosciuti con acquisizioni di beni e personale, come previsto dal Piano d’Ambito, e:

(i) è volto alla "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" (art. 4, comma 1, lett. a);

(ii) risponde "*…alla necessità della società* [pubblica partecipata] *per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4*…" (art. 5, comma 1);

(iii) è attuato in adempimento alla delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Varese P.V. 46 del 13 settembre 2018;

DATO ATTO che la società Caser s.r.l.:

- si occupa di svolgere il servizio di depurazione quale affidatario dei seguenti enti locali della provincia di Varese:
  - ✓ *Comunità Montana del Piambello*: DP01205801_Cuasso Al Monte (Rio Bolletta), DP01200401_Arcisate (Molino del Freddo)
  - ✓ *Castelveccana*: DP01204501_Castelveccana
  - ✓ *Lavena Ponte Tresa*: DP01208601_Lavena Ponte Tresa con Cadegliano Viconago
  - ✓ *Cadegliano Viconago*: DP01208601_Lavena Ponte Tresa
  - ✓ *Laveno Mombello (località Cerro)*: DP01208701_Laveno Mombello – Cerro
  - ✓ *Valganna*: DP01213103_Valganna-Boarezzo, DP01213104_Valganna - Mondonico – Rombello (contratti rinnovati con procedura SINTEL al 31/12/2020 in attesa del subentro di Alfa);
- gestisce le seguenti stazioni di sollevamento:
  A. *Porto Ceresio*: n. 4 stazioni di sollevamento (contratto in scadenza il 31/03/2020)
     - SS1_Via Casamora
     - SS2_Piazzale Luraschi
     - SS3_Piazza Bossi
     - SS4_Via Lungolago
  B. *Lozza*: n. 1 stazione di sollevamento (contratto rinnovato con procedura SINTEL al 30/09/2020 in attesa del subentro di Alfa)
     - SS1_Via Alessandro Volta (zona industriale)
  C. *Gazzada Schianno*: n. 1 stazione di sollevamento (contratto rinnovato con procedura SINTEL al 30/09/2021 in attesa del subentro di Alfa)
     - SS1_Via San Francesco (ex depuratore)
- non ha riconoscimento di "Valore Residuo ("VR")" legato a cespiti ma il riconoscimento del diritto al trasferimento del personale in Alfa s.r.l., così come risulta dall'"avvio del Procedimento" attuato dall'Ufficio d'Ambito e prodromico all'affidamento al Gestore e come inserito nella prima approvazione del Piano d'Ambito e nei costi del Piano tariffario;

PREMESSO che la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 all'art. 48 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Con l'avvio del procedimento relativo all'affidamento del S.I.I. al Gestore Alfa S.r.l. il Consiglio di Amministrazione e la Provincia di Varese hanno provveduto a deliberare:

L'aggiornamento della "Ricognizione delle gestioni esistenti"

- L'Ufficio d'Ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento "L'analisi delle gestioni esistenti", depositato agli atti;

La decadenza delle gestioni esistenti

- L'Ufficio d'Ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della "Ricognizione delle gestioni esistenti" ad esaminare se ricorressero, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014;
- Gli esiti di tale analisi sono contenuti nel documento "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese" allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che "tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l'affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato, non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall'art. 172 del D. Lgs. n. 152/2006", depositato agli atti;

I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti

- L'Ufficio d'Ambito ha provveduto a redigere il documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione;

La costituzione della società "in house" denominata "Alfa s.r.l."

- Con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015 è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa S.r.l.", di cui vengono allegati alla presente deliberazione atto costitutivo e statuto (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);

VISTO l'art. 53 della Convenzione di servizio che prevede "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc.";

RICHIAMATA la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

VISTA la deliberazione n. 42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Arera 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Arera 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex Cipe 88/2013;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa s.r.l.";
- con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri

contenuti nel documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, depositato agli atti. Tali criteri sono stati inoltre ripresi all'interno dell'art. 52 comma 4 della convenzione di servizio;

- che in sede di determinazione della tariffa 2014/2015, in applicazione dell'MTI di cui alla delibera 643/2013, si è già proceduto ad inserire il costo relativo al personale censito ed avente titolo in quanto dipendente a tempo indeterminato alla data del 31 gennaio 2015;
- che la convenzione di servizio prevede all’articolo 53 “i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti. I Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”. In considerazione del fatto che il contratto di affidamento ad Alfa S.r.l. è stato sottoscritto in data 30/09/2015 e la norma pone un limite rispetto alla data di assunzione, preservando la garanzia del posto di lavoro solo al personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 30/01/2015;
- La Società Caser s.r.l. ha provveduto a comunicare l’elenco del personale, con le caratteristiche sopra descritte, agli atti, addetto al 100% al segmento depurazione (prot. Ato 3032 del 28 maggio 2015);

VISTI gli artt. 149 e 149 bis del D. Lgs. n. 152/06 ai sensi dei quali il gestore unico è l'unico soggetto titolato ad attuare gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito anche come soggetto attuatore del piano stralcio;

CONSIDERATO che Alfa s.r.l. è l’unico soggetto titolato a configurarsi quale Gestore unico del S.I.I., così come risulta dall’orientamento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) con Sentenza N. 00558/2015 REG.PROV.COLL. N. 01360/2014 REG.RIC. ove il Giudice afferma che il legislatore “*ha optato per un modello teso al superamento delle gestioni transitorie e il raggiungimento dell’unicità della gestione d’ambito*”.

DATO ATTO che il Subentro non ha funzione liberatoria della Società Caser S.r.l. nei confronti dei propri creditori ceduti e pertanto non libera la stessa dalle obbligazioni sorte prima della data di subentro (di cui le stesse sono le sole responsabili manlevando il soggetto subentrante) né dalle obbligazioni future, ma solo se non adempiute dal soggetto subentrante, rispondendo in solido;

RICHIAMATO inoltre il verbale dell’incontro del 06 dicembre 2019 prot.5449 del 09/12/2019, agli atti;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n.82 del 16 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare le “ Linee di indirizzo dell’Ufficio d’Ambito sulle operazioni di subentro di Alfa S.r.l. - Gestore Unico del SII - nelle gestioni degli impianti di depurazione svolte dalla Società Caser S.r.l., in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46/2018, entro il 1 luglio 2020;

Viste le note di Alfa s.r.l. a:

- Comune di Arcisate, nota prot. 26914 del 25/06/2020 (prot. Ato 2941 del 26/06/2020);
- Comune di Castelveccana, nota prot. 26904 del 25/06/2020 (prot. Ato 2940 del 26/06/2020);
- Comune di Cuasso al Monte, nota prot. 26893 del 25/06/2020 (prot. Ato 2928 del 25/06/2020);
- Comune di Lavena Ponte Tresa, nota prot. 26899 del 25/06/2020 (prot. Ato 2939 del 26/06/2020);
- Comune di Laveno Mombello, nota prot. 26917 del 25/06/2020 (prot. Ato 2942 del 26/06/2020);
- Comune di Valganna, nota prot. 26894 del 25/06/2020 (prot. Ato 2927 del 25/06/2020);
- Comunità Montana del Piambello, nota prot. 27063 del 25/06/2020 (prot. Ato 3006 del 30/06/2020),

con le quali la medesima dichiara di necessitare di un periodo istruttorio di mesi 6 per il perfezionamento del subentro nei rapporti giuridici esistenti tra Caser e gli enti locali interessati, richiedendo ai medesimi enti locali le proroghe dei contratti esistenti fino al 31 dicembre 2020 con contestuale accollo ad opera di Alfa del debito relativo ai contratti di gestione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento a far data dal 1 luglio 2020. Ciò al fine di consentire di organizzare con piena autonomia la gestione del servizio stesso e di concludere i controlli dovuti. Alfa s.r.l. richiede quindi che gli enti locali procedano alla mera proroga dei rapporti contrattuali con Caser s.r.l. a parità di condizioni economiche per un periodo massimo di mesi 6, periodo all'interno del quale è possibile che decada la stessa proroga qualora avvenga, in via anticipata, il subentro nella gestione della depurazione. Alfa dichiara la propria volontà di accollarsi, ex. art. 1273 cod. civ e con decorrenza 1 luglio 2020, il costo a carico delle amministrazioni coinvolte nei confronti del fornitore relativamente alla gestione del servizio di depurazione, come risultante dai documenti contrattuali in essere. Attraverso tale modalità nessun onere graverà sul bilancio degli enti locali per il servizio di depurazione relativo al periodo sopra richiamato se conforme a quanto riconosciuto dalle medesime Amministrazioni in indirizzo nel periodo 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2020. Decorso tale periodo si dovrà perfezionare il subentro sopra richiamato previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dell'ATO di Varese. S precisa che l'accollo non rappresenta una accettazione dei costi riconoscibili ai sensi dell'art. 119, 1° comma D. Lgs 152/2006. Si sottolinea che a decorrere dal 1 luglio 2020, i ricavi della tariffa riferita al servizio di depurazione dovranno essere riconosciuti ad Alfa S.r.l. da parte del gestore del servizio di acquedotto in conformità a quanto previsto dall'art. 156, 1° comma D. Lgs. 152/2006.

Resta intesa anche la difficoltà che Alfa s.r.l. si è trovata ad affrontare con il periodo di evoluzione della pandemia da Covid-19 ed il relativo isolamento sociale che ha fortemente inciso sulle attività già programmate. Ciò non di meno, dal momento che la medesima non ha potuto perfezionare l'operazione di subentro programmata, vanno considerate le operazioni di trasferimento del personale avente titolo e già inserito nel Piano d'Ambito approvato e relativo piano economico tariffario, unitamente al rimborso agli enti locali interessati dalle bollette e del servizio reso.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio d'A.T.O.;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto esprime un indirizzo vincolante, ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Servizio, al processo di subentro nella gestione degli impianti di depurazione, oggi gestiti dalla Società Caser S.r.l., dei seguenti Comuni:
    - ✓ *Comunità Montana del Piambello*: DP01205801_Cuasso Al Monte (Rio Bolletta), DP01200401_Arcisate (Molino del Freddo)
    - ✓ *Castelveccana*: DP01204501_Castelveccana
    - ✓ *Lavena Ponte Tresa*: DP01208601_Lavena Ponte Tresa con Cadegliano Viconago
    - ✓ *Cadegliano Viconago*: DP01208601_Lavena Ponte Tresa
    - ✓ *Laveno Mombello (località Cerro)*: DP01208701_Laveno Mombello – Cerro

- ✓ *Valganna*: DP01213103_Valganna-Boarezzo, DP01213104_Valganna - Mondonico – Rombello (contratti rinnovati con procedura SINTEL al 31/12/2020 in attesa del subentro di Alfa);
- ✓ *Porto Ceresio*: n. 4 stazioni di sollevamento (convenzione in scadenza il 31/03/2020)
  - SS1_Via Casamora
  - SS2_Piazzale Luraschi
  - SS3_Piazza Bossi
  - SS4_Via Lungolago
- ✓ *Lozza*: n. 1 stazione di sollevamento (contratto rinnovato con procedura SINTEL al 30/09/2020 in attesa del subentro di Alfa)
  - SS1_Via Alessandro Volta (zona industriale)
- ✓ *Gazzada Schianno: n. 1 stazione di sollevamento (contratto rinnovato con procedura SINTEL al 30/09/2021 in attesa del subentro di Alfa)*
  - *SS1_Via San Francesco (ex depuratore)*

entro e non oltre la scadenza del 31/12/2020; alla luce di quanto sopra delineato e in considerazione delle difficoltà connesse al pieno subentro di ALFA s.r.l. nelle gestioni attualmente assicurate da CASER s.r.l., si deve anche tenere conto del complesso procedimento di aggregazione delle cc.dd. Società Ecologiche attualmente in atto;

2. di confermare che, al fine di rispettare la tempistica prevista dalle precedenti determinazioni dell'ATO della Provincia di Varese, le gestioni del servizio depurativo attualmente assicurate da CASER s.r.l. proseguiranno su proroga degli Enti locali coinvolti e, ove non possibile, di invitare Alfa a non interrompere il pubblico servizio essenziale;
3. che, in considerazione di quanto delineato al precedente deliberato, a far data dal 1° luglio 2020 il corrispettivo per il servizio di depurazione riferibile al territorio di competenza degli enti locali in precedenza interessati da un rapporto contrattuale con CASER s.r.l. è posto a carico di Alfa, come risultante dai documenti contrattuali in essere. Attraverso tale modalità nessun onere graverà sul bilancio delle amministrazioni locali per il servizio di depurazione relativo al periodo sopra richiamato se conforme a quanto riconosciuto dalle medesime Amministrazioni nel periodo 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2020. Decorso tale periodo si dovrà perfezionare il subentro sopra richiamato previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dell'ATO di Varese;
4. che l'accollo non rappresenta una accettazione dei costi riconoscibili ai sensi dell'art. 119, 1° comma D. Lgs. 152/2006;
5. che a decorrere dal 1 luglio 2020, i ricavi della tariffa riferita al servizio di depurazione dovranno essere riconosciuti, da parte del gestore del Servizio acquedotto, ad Alfa s.r.l., in conformità a quanto previsto dall'art. 156, 1° comma D. Lgs. 152/2006;
6. che allo scopo di consentire ad ALFA s.r.l. di dotarsi "a regime" di una completa anagrafica dell'utenza e di poter svolgere al meglio le attività alla stessa affidate nel territorio di riferimento, si riconosce la facoltà della medesima ALFA s.r.l. di avvalersi – dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 – delle attività e delle prestazioni di CASER s.r.l., il tutto nelle more del completo e definitivo subentro di ALFA s.r.l. nelle attività gestionali di cui trattasi, da attuarsi entro il termine massino del 31/12/2020;
7. che in considerazione delle difficoltà operative da ultimo evidenziate, si dà espressamente atto che, al momento del pieno e definitivo subentro "a regime" di ALFA s.r.l. nelle gestioni attualmente assicurate da CASER s.r.l. , da attuarsi entro il limite massimo del 31/12/2020 si terrà conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006, della disciplina in concreto applicabile alla data del 30 giugno 2020, la cui situazione giuridica verrà pertanto "cristallizzata" sino alla data del 31 dicembre 2020 con riferimento al personale avente titolo in quanto inserito nel piano d'Ambito e nel relativo Piano economico e finanziario;

8. di dare indirizzo alla società CASER s.r.l. di non compiere atti (quali stipula o proroga di contratti di lavoro e contratti di servizio o consulenza) senza la previa condivisione ed approvazione formale del gestore e dell'Ufficio d'Ambito, ciò al fine di evitare di causare rischi e/o conseguenze al gestore medesimo ed al processo di fusione stesso;
9. di chiedere alla società CASER s.r.l. di confermare l'elenco del personale, inserito nel Piano d'Ambito, avente titolo al trasferimento in Alfa S.r.l., nel pieno rispetto dei principi citati in premessa e qui totalmente ripresi e comunque dipendenti al 31 gennaio 2015;
10. di trasmettere la presente agli Enti i cui impianti sono attualmente gestiti dalla CASER s.r.l. ed ai Comuni di riferimento, per gli atti di competenza con la finalità di consentire le operazioni di passaggio ed aggregazione in Alfa s.r.l. degli impianti e del personale avente titolo;
11. di dare indirizzo ad Alfa s.r.l. e CASER s.r.l. di predisporre una proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e le modalità per l'effettivo subentro nella gestione degli impianti di depurazione sopra elencati al precedente punto 1);
12. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
13. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
14. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 54 del 01-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 55 DEL 1 LUGLIO 2020

OGGETTO:	**OPERAZIONE STRAORDINARIA CON T.D. GROUP S.R.L. IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2020 - PRESA D'ATTO RICHIESTA DELLA PROROGA DI 6 MESI DA PARTE DI ALFA s.r.l.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- il D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012 inerente l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza locale convertito nella Legge 17 dicembre 2010 n.221;
- la L. n. 147 del 2013 che all’articolo unico, commi 550 e seguenti, fissa alcune delle modalità attraverso le quali gli enti locali devono regolare la propria partecipazione alle società;
- la L. n. 190 del 2014 che all’articolo unico, commi 611 e seguenti ha individuato alcuni obiettivi di razionalizzazione della partecipazione dirette e indirette dei comuni a compagini societarie;
- il D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100.
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

RILEVATO che:

- la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. attribuisce all’ente responsabile dell’ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di approvazione della relativa convenzione di servizio, da esercitarsi tramite l’Ufficio d’Ambito;
- l’Ufficio d’Ambito, secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- l’articolo 114, comma 6, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 167/2000) attribuisce all’ente locale (e, quindi, alla Provincia), fra le altre competenze, quella dell’approvazione degli “atti fondamentali” delle aziende speciali;
- l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l’organizzazione e l’affidamento dei servizi pubblici locali;
- al fine di consentire la realizzazione di un assetto gestionale, con prevalente riferimento alle attività di “depurazione”, conforme alla normativa e regolamentazione di settore, si reputa opportuno il subentro di Alfa s.r.l., nelle gestioni degli impianti di depurazione, ora esercitate dalla società T.D.Group s.r.l. in qualità di gestore transitorio;
- le operazioni societarie che vedono l’impegno di Alfa s.r.l., sono finalizzate a garantire una gestione societaria corretta e conforme al dettato normativo e regolamentare del settore del S.I.I., alla quale anche il D. Lgs. 175/16 fa riferimento nello stabilire le condizioni in presenza delle quali deve considerarsi legittima l’acquisizione e la gestione di partecipazioni nelle gestioni in corso, ed alle operazioni di aggregazione, laddove riconosciuti con acquisizioni di beni e personale, come previsto dal Piano d’Ambito, e:
  (i) è volto alla “*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*” (art. 4, comma 1, lett. a);

  (ii) risponde ”*…alla necessità della società* [pubblica partecipata] *per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4*…” (art. 5, comma 1);

(iii) è attuato in adempimento alla delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Varese P.V. 46 del 13 settembre 2018;

- La società T.D. Group s.r.l. si occupa di svolgere il servizio di depurazione quale affidatario dei seguenti enti locali della provincia di Varese:
  - ✓ Bregano;
  - ✓ Brusimpiano;
  - ✓ Cuasso al Monte;
  - ✓ Cremenaga;
  - ✓ Tronzano Lago Maggiore;
  - ✓ Stazioni di sollevamento;
  - ✓ unitamente ai cloratori per l'acquedotto presenti a Brusimpiano e Cremenaga;
- La Società T.D. Group s.r.l. non ha riconoscimento di "Valore Residuo ("VR")" legato a cespiti ma il riconoscimento del diritto al trasferimento del personale in Alfa s.r.l., così come risulta dall'"avvio del Procedimento" attuato dall'Ufficio d'Ambito e prodromico all'affidamento al Gestore e come inserito nella prima approvazione del Piano d'Ambito e nei costi del Piano tariffario;

PREMESSO che la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 all'art. 48 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Con l'avvio del procedimento relativo all'affidamento del S.I.I. al Gestore Alfa s.r.l. il Consiglio di Amministrazione e la Provincia di Varese hanno provveduto a deliberare:

L'aggiornamento della "Ricognizione delle gestioni esistenti"

- L'Ufficio d'Ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento "L'analisi delle gestioni esistenti", depositato agli atti;

La decadenza delle gestioni esistenti

- L'Ufficio d'Ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della "Ricognizione delle gestioni esistenti" ad esaminare se ricorressero, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014;
- Gli esiti di tale analisi sono contenuti nel documento "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese" allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che "tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l'affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato, non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall'art. 172 del D. Lgs. n. 152/2006", depositato agli atti;

I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti

- L'Ufficio d'Ambito ha provveduto a redigere il documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione;

La costituzione della società "in house" denominata "Alfa s.r.l."

- Con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015 è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa S.r.l.", di cui vengono allegati alla presente deliberazione atto costitutivo e statuto (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);

VISTO l'art. 53 della Convenzione di servizio che prevede “il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc.”;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

VISTA la deliberazione n. 42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Arera 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Arera 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex Cipe 88/2013;

CONSIDERATO che:

- che con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico “Alfa s.r.l.”;
- che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, depositato agli atti. Tali criteri sono stati inoltre ripresi all'interno dell'art. 52 comma 4 della convenzione di servizio;
- che in sede di determinazione della tariffa 2014/2015, in applicazione dell'MTI di cui alla delibera 643/2013, si è già proceduto ad inserire il costo relativo al personale censito ed avente titolo in quanto dipendente a tempo indeterminato alla data del 31 gennaio 2015;
  che la convenzione di servizio prevede all’articolo 53 “i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti. I Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”. In considerazione del fatto che il contratto di affidamento ad Alfa S.r.l. è stato sottoscritto in data 30/09/2015 e la norma pone un limite rispetto alla data di assunzione, preservando la garanzia del posto di lavoro solo al personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 30/01/2015;

La Società T.D. Group s.r.l. ha provveduto a comunicare l’elenco del personale, con le caratteristiche sopra descritte, agli atti, addetto al 100% al segmento depurazione con comunicazione del 24 agosto 2012 dell’Amministratore Unico (prot. Ato 3776 del 27 agosto 2012);

VISTI gli artt. 149 e 149 bis del D. Lgs. n. 152/06 ai sensi dei quali il gestore unico è l'unico soggetto titolato ad attuare gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito anche come soggetto attuatore del piano stralcio;

CONSIDERATO che Alfa s.r.l. è l'unico soggetto titolato a configurarsi quale Gestore unico del S.I.I., così come risulta dall'orientamento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) con Sentenza N. 00558/2015 REG.PROV.COLL. N. 01360/2014 REG.RIC. ove il Giudice afferma che il legislatore "*ha optato per un modello teso al superamento delle gestioni transitorie e il raggiungimento dell'unicità della gestione d'ambito*".

DATO ATTO che il subentro non ha funzione liberatoria della Società T.D. Group s.r.l. nei confronti dei propri creditori ceduti e pertanto non libera la stessa dalle obbligazioni sorte prima della data di subentro (di cui le stesse sono le sole responsabili manlevando il soggetto subentrante) né dalle obbligazioni future, ma solo se non adempiute dal soggetto subentrante, rispondendo in solido;

RICHIAMATO inoltre il verbale dell'incontro del 9 dicembre 2019 prot. 5450 del 09/12/2019, agli atti;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 83 del 16 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare le "Linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni di subentro di Alfa s.r.l. - Gestore Unico - nelle gestioni degli impianti di depurazione svolte dalla Società T.D. Group s.r.l., in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46/2018", entro il 1 luglio 2020;

VISTE le note di Alfa s.r.l. a:

- Comune di Bregano, nota prot. 26931 del 25/06/2020 (prot. Ato 2948 del 26/06/2020);
- Comune di Brusimpiano, nota prot. 26933 del 25/06/2020 (prot. Ato 2947 del 26/06/2020);
- Comune di Cremenaga, nota prot. 26930 del 25/06/2020 (prot. Ato 2945 del 25/06/2020);
- Comune di Cuasso al Monte, nota prot. 26928 del 25/06/2020 (prot. Ato 2944 del 26/06/2020);
- Comune di Tronzano Lago Maggiore, nota prot. 26932 del 25/06/2020 (prot. Ato 2946 del 26/06/2020);
- Unione dei Comuni Lombarda Prealpi, nota prot. 27066 del 25/06/2020 (prot. Ato 3004 del 30/06/2020);
- Unione Ovest Lago Varese, nota prot. 27064 del 25/06/2020 (prot. Ato 2995 del 30/06/2020),

con le quali la medesima dichiara di necessitare di un periodo istruttorio di mesi 6 per il perfezionamento del subentro nei rapporti giuridici esistenti tra T.D. Group s.r.l. e gli enti locali interessati, richiedendo ai medesimi enti locali le proroghe dei contratti esistenti fino al 31 dicembre 2020 con contestuale accollo ad opera di Alfa s.r.l. del debito relativo ai contratti di gestione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento a far data dal 1 luglio 2020. Ciò al fine di consentire di organizzare con piena autonomia la gestione del servizio stesso e di concludere i controlli dovuti. Alfa richiede quindi che gli enti locali procedano alla mera proroga dei rapporti contrattuali con T.D. Group a parità di condizioni economiche per un periodo massimo di mesi 6, periodo all'interno del quale è possibile che decada la stessa proroga qualora avvenga, in via anticipata, il subentro nella gestione della depurazione. Alfa dichiara la propria volontà di accollarsi, ex. art. 1273 cod. civ e con decorrenza 1 luglio 2020, il costo a carico delle amministrazioni coinvolte nei confronti del fornitore relativamente alla gestione del servizio di depurazione, come risultante dai documenti contrattuali in essere. Attraverso tale modalità nessun onere graverà sul bilancio degli enti locali per il servizio di depurazione relativo al periodo sopra richiamato se conforme a quanto riconosciuto dalle medesime Amministrazioni in indirizzo nel periodo 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2020. Decorso tale periodo si dovrà perfezionare il subentro sopra richiamato previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dell'ATO di Varese. Si precisa che l'accollo non rappresenta una accettazione dei costi riconoscibili ai sensi dell'art. 119, 1° comma D. Lgs 152/2006. Si sottolinea che a decorrere dal 1 luglio 2020, i ricavi della tariffa riferita al servizio di depurazione dovranno essere riconosciuti ad Alfa S.r.l. da parte del

gestore del servizio di acquedotto in conformità a quanto previsto dall'art. 156, 1° comma D. Lgs. 152/2006.

Resta intesa anche la difficoltà che Alfa s.r.l. si è trovata ad affrontare con il periodo di evoluzione della pandemia da Covid ed il relativo isolamento sociale che ha fortemente inciso sulle attività già programmate. Ciò non di meno, dal momento che la medesima non ha potuto perfezionare l'operazione di subentro programmata, vanno considerate le operazioni di trasferimento del personale avente titolo e già inserito nel Piano d'Ambito approvato e relativo piano economico tariffario, unitamente al rimborso agli enti locali interessati dalle bollette e del servizio reso.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio d'A.T.O.;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, esprime un indirizzo vincolante, ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Servizio, al processo di subentro nella gestione degli impianti di depurazione, oggi gestiti dalla Società T.D. Group S.r.l., dei seguenti Comuni:
    a. Bregano;
    b. Brusimpiano;
    c. Cuasso al Monte;
    d. Cremenaga;
    e. Tronzano Lago Maggiore;
    f. Stazioni di sollevamento;
    g. unitamente ai cloratori per l'acquedotto presenti a Brusimpiano e Cremenaga
    h. entro e non oltre la scadenza del 31/12/2020; alla luce di quanto sopra delineato e in considerazione delle difficoltà connesse al pieno subentro di ALFA S.r.l. nelle gestioni attualmente assicurate da T.D. Group S.r.l., si deve anche tenere conto del complesso procedimento di aggregazione delle cc.dd. Società Ecologiche attualmente in atto;
2. di confermare che, al fine di rispettare la tempistica prevista dalle precedenti determinazioni dell'ATO della Provincia di Varese, le gestioni del servizio depurativo attualmente assicurate da T.D. Group s.r.l. proseguiranno su proroga degli Enti locali coinvolti e, ove non possibile, di invitare Alfa s.r.l. a non interrompere il pubblico servizio essenziale;
3. che, in considerazione di quanto delineato al precedente deliberato, a far data dal 1° luglio 2020 il corrispettivo per il servizio di depurazione riferibile al territorio di competenza degli enti locali in precedenza interessati da un rapporto contrattuale con T.D. Group s.r.l. è posto a carico di Alfa, come risultante dai documenti contrattuali in essere. Attraverso tale modalità nessun onere graverà sul bilancio delle amministrazioni locali per il servizio di depurazione relativo al periodo sopra richiamato se conforme a quanto riconosciuto dalle medesime Amministrazioni nel periodo 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2020. Decorso tale periodo si dovrà perfezionare il

subentro sopra richiamato previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dell'ATO di Varese;

4. che l'accollo non rappresenta una accettazione dei costi riconoscibili ai sensi dell'art. 119, 1° comma D. Lgs. 152/2006;
5. che a decorrere dal 1 luglio 2020, i ricavi della tariffa riferita al servizio di depurazione dovranno essere riconosciuti, da parte del gestore del Servizio acquedotto ad Alfa S.r.l., in conformità a quanto previsto dall'art. 156, 1° comma D. Lgs. 152/2006;
6. che allo scopo di consentire ad ALFA s.r.l. di dotarsi "a regime" di una completa anagrafica dell'utenza e di poter svolgere al meglio le attività alla stessa affidate nel territorio di riferimento, si riconosce la facoltà della medesima ALFA s.r.l. di avvalersi – dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 – delle attività e delle prestazioni di T.D. Group s.r.l., il tutto nelle more del completo e definitivo subentro di ALFA s.r.l. nelle attività gestionali di cui trattasi, da attuarsi entro il termine massino del 31/12/2020;
7. che in considerazione delle difficoltà operative da ultimo evidenziate, si dà espressamente atto che, al momento del pieno e definitivo subentro "a regime" di ALFA s.r.l. nelle gestioni attualmente assicurate da T.D. Group s.r.l., da attuarsi entro il limite massimo del 31/12/2020 si terrà conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 173 del D. Lgs. 152/2006, della disciplina in concreto applicabile alla data del 30 giugno 2020, la cui situazione giuridica verrà pertanto "cristallizzata" sino alla data del 31 dicembre 2020 con riferimento al personale avente titolo in quanto inserito nel piano d'Ambito e nel relativo Piano economico e finanziario;
8. di dare indirizzo alla T.D. Group s.r.l. di non compiere atti (quali stipula o proroga di contratti di lavoro e contratti di servizio o consulenza) senza la previa condivisione ed approvazione formale del gestore e dell'Ufficio d'Ambito, ciò al fine di evitare di causare rischi e/o conseguenze al gestore medesimo ed al processo di fusione stesso;
9. di chiedere alla società T.D. Group s.r.l. di confermare l'elenco del personale, inserito nel Piano d'Ambito, avente titolo al trasferimento in Alfa S.r.l., nel pieno rispetto dei principi citati in premessa e qui totalmente ripresi e comunque dipendenti al 31 gennaio 2015;
10. di trasmettere la presente agli Enti i cui impianti sono attualmente gestiti dalla T.D. Group S.r.l. ed ai Comuni di riferimento, per gli atti di competenza con la finalità di consentire le operazioni di passaggio ed aggregazione in Alfa s.r.l. degli impianti e del personale avente titolo;
11. di dare indirizzo ad Alfa s.r.l. e T.D. Group s.r.l. di predisporre una proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e le modalità per l'effettivo subentro nella gestione degli impianti di depurazione sopra elencati al precedente punto 1);
12. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
13. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
14. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 55 del 01-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
RICCARDO DEL TORCHIO	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 56 DEL 1 LUGLIO 2020

OGGETTO:	**RECEPIMENTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER IL PERSONALE ANNO 2020 A SEGUITO APPROVAZIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE CON PV 10 DEL 11.06.2020 - APPROVAZIONE PIANO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020 AL FINE DI STABILIZZARE L'AZIENDA SPECIALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N.7/2020.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A; si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

- Il D.Lgs. 267/2000 in particolare:
- l'art. 91, che recependo il principio di contenimento della spesa pubblica, reiterato dalle leggi finanziarie successive, dispone che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.99 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m. i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 6:
- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- Il D.L. 112/2008 in particolare l'art. 18 "Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche" come modificato nel corso degli anni da successivi provvedimenti legislativi;
- il D. Lgs n. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dotazioni organiche, stabilizzazioni, concorsi e progressioni verticali;
- la Circolare n. 3/2017 del 23.11.017 "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", in attuazione del D. Lgs. n. 75/2017;
- la Legge n. 205/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020" in materia di limiti assunzionali con particolare riferimento a

Province e Città metropolitane, che ha determinato lo sblocco delle assunzioni nel rispetto dei limiti previsti;

- la Circolare n. 1/2018 del 09/01/2018 "Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017 n. 3 "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" sempre in attuazione del D. Lgs. N. 75/2017;
- il DCPM 8/05/2018 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" G.U. 27/07/2018;

PRESO ATTO che la nuova formulazione del citato art. 18, comma 2-bis del D.L. 112/2008, introduce aspetti di novità che possono riassumersi nei punti di seguito riportati, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (Sezione controllo per l'Emilia Romagna con parere 170 del 7.07.2014):

a) i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica;
b) i predetti organismi sono tenuti a rispettare il principio di riduzione dei costi di personale, da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”, ove all’art. 2, comma 1 cita che “Nelle more della costituzione dell’Ufficio d’Ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1 luglio 2011, le Province si avvalgono delle Autorità d’ambito tramite apposita convenzione”. Alla luce dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 “Aziende speciali ed istituzioni” che al comma 1 statuisce che “l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale”, visto il titolo V dello Statuto dell’Ente che disciplina la gestione dei servizi pubblici provinciali approvato con deliberazione n. 185 del 02/10/1991, ultima modifica, delibera Consiglio P.V. n. 17 del 04/04/2007. Considerato che l’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, in qualità di ente strumentale della stessa si configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio Statuto, diverso da quello dell’ente di appartenenza, che ne disciplina l’ordinamento ed il funzionamento.

PRESO ATTO CHE:

- l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e smi;
-

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ultimo triennio, quali maggiormente significative:

1) **P.V. 2 del 24/01/2018** relativa alla approvazione del fabbisogno del personale e stabilizzazione, ove si citava che:
   - Occorre garantire all'Azienda Speciale, una stabilità di organico che consenta l'assolvimento puntuale delle funzioni di legge in capo all'Ufficio d'Ambito che potrà pertanto provvedere a indire procedure concorsuali a tempo indeterminato;
   - L'Ufficio risulta comunque gravemente sottodimensionato, quanto a personale in servizio rispetto al fabbisogno reale collegato al normale funzionamento della struttura, e si sta dando corso alla programmazione fondamentale per la stabilizzazione dell'Azienda adeguata alla normativa vigente, al fine di organizzare operazioni di stabilizzazione della struttura e di consolidarne l'assetto funzionale, in attesa d'implementare la dotazione della stessa. L'Ufficio risulta, comunque, fortemente sottorganico e permangono necessità ed urgenza di un apposito intervento sul personale finalizzate a non interrompere l'ordinaria funzionalità dell'Ufficio d'Ambito medesimo, come richiesto dagli adempimenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale e per dare continuità ai servizi erogati.
   - l'azienda richiede alla provincia di Varese nulla osta, espresso mediante l'approvazione di conforme atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a procedere secondo la presente deliberazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/1072016 e per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione con particolare riferimento al fatto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;
   - si dava atto che non è più possibile tenere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Questo è il vero problema, dal momento che una volta decorso il triennio massimo di costituzione, non si può più utilizzare tale tipologia di personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'ATO continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, - dovuto - dalla Provincia di Varese, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose.

2) **P.V. 56 del 17/10/2019** con la quale si è provveduto a:
   - approvare Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021;
   - effettuare la revisione della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e smi, e della ricognizione delle eccedenze di personale, come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, ove non emergono situazioni di personale in esubero;
   - approvare la pianta organica, dando atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda

Speciale, bensì una diminuzione dei medesimi, garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;

- dare atto che non è più possibile assumere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato e messo in mora la Provincia, ai sensi della delibera 208/2015 della Corte dei Conti Lombardia, sul fatto che non si può più utilizzare personale a tempo determinato, dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti perpetrati dalla Provincia medesima che rimane silente sull'approvazione delle linee di indirizzo, atteso che, comunque, l'Ufficio d'Ambito continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione fa ricadere la responsabilità di tale scelta sulla Provincia medesima in quanto inadempiente;
- i trasmettere la presente deliberazione ai competenti organi provinciali, ai fini del completo recepimento dei contenuti della deliberazione stessa e per l'espressione dell'atto di indirizzo di competenza, entro 45 giorni dalla trasmissione della presente.

3) **P.V. 2 del 13 gennaio 2020** con la quale si è provveduto a :
   - approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – alla revisione della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed alla programmazione dei fabbisogni di personale al fine di stabilizzare l'Azienda Speciale;
   - dare atto che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e smi, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, non emergono situazioni di personale in esubero;
   - che i dipendenti in servizio a tempo indeterminato sono in n. 2 (B3 e D1), e che ci sono n. 5 dipendenti a tempo determinato, di cui n. 4 dipendenti categoria D posizione economica 1 e n. 1 dipendente categoria C posizione economica 1, oltre alla figura del Direttore;
   - valutare se attivare la stabilizzazione diretta per i n. 4 dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell'art 1 comma 1 del D.L. 162 del 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione;
   - di trasmettere la deliberazione ai competenti organi provinciali, ai fini del completo recepimento dei contenuti della deliberazione stessa e per l'espressione dell'atto di indirizzo di competenza, entro 45 giorni dalla trasmissione della presente;

4) **P.V.31 del 29-04-2020**, già trasmessa alla Provincia di Varese in data 20 maggio 2020 con Prot. n. 2216, con la quale si è provveduto ad approvare il piano di assunzione del personale anno 2020 al fine di stabilizzare l'azienda speciale ai sensi e nel pieno rispetto della deliberazione della corte dei conti n.7/2020 e dare immediata attuazione entro il 2020 come segue: assunzione a tempo indeterminato di n.4 tecnici categorie D posizione economica 1 e n.1 amministrativo C posizione economica;

- di valutare, per dare adempimento a quanto descritto al precedente punto 1), se attivare la stabilizzazione diretta per i dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell'art 1 comma 1 del D.L. 162 DEL 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione attraverso l'approvazione del bando di concorso pubblico;

- di trasmettere la presente deliberazione alla provincia a titolo di informativa su quanto ha attuato il C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito, viste le inadempienze della medesima, e in adempimento del parere della corte dei Conti;

- di demandare al Direttore Generale la presentazione al Consiglio di Amministrazione degli schemi di bando a tempo indeterminato per l'assunzione delle categorie di personale indicate al precedente punto 1);

- di dare atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non

genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta incrementi del costo del personale pur procedendo ad assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo numero di figure professionali anzi vi sarà una diminuzione di contributi versati all'INPS a titolo di indennità DS, indennità quantificata in € 1.899,15=;
- di dare atto che non è più possibile assumere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Non si può più utilizzare questo personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'Ufficio d'Ambito continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione del presente atto, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose, ovvero la Provincia di Varese, e nei cui confronti si rivarrà e ne darà comunicazione sia a Regione Lombardia sia ad Arera;

Richiamata inoltre la nota prot. 1071/2020 avente oggetto"Funzioni in capo all'Ufficio d'Ambito obbligatorie e maggiori funzioni, inviata alla Provincia di Varese in data 27/02/2020;

Quanto sopra descritto nella P.V. 31/2020, è la conseguenza del fatto che l'Ufficio d'Ambito ha fatto proprio il parere reso dalla Corte dei Conti, proprio su richiesta della Provincia di Varese, di cui si riporta la seguente sintesi.
La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2020, ha interpretato una disposizione normativa in materia di riduzione di costi di personale delle aziende speciali controllate dagli enti locali. (tratto da Fonte: Corte dei Conti del 03/03/2020 Autore: Redazione Paweb)
La norma de qua è l'art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008 nella sua attuale formulazione (cioè a seguito delle modifiche da ultimo apportate dall'art. 27 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).
La fattispecie normativa si riferisce alle aziende speciali, Art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008.

1 Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

2 A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

3 Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.
La prima parte della norma impone un obbligo diretto in capo alle stesse aziende speciali dai comuni di riduzione dei costi del personale. Tale obbligo è stato introdotto con la modifica dell'art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008, ad opera del DL 90/2014. Il principale effetto è che è stato superato il precedente meccanismo di applicazione diretta, agli organismi partecipati, dei vincoli assunzionali che facevano capo agli enti locali partecipanti. In altri termini, le aziende speciali (e in parallelo le società a controllo pubblico di cui all'art. 19, commi 5-6 Tusp) sono autonomi destinatari dell'obbligo di contenimento di spesa (*).
Come opera questo obbligo? Veniamo al secondo punto della fattispecie, sopra riportata. L'ente controllante deve fornire un proprio atto di indirizzo in cui sono indicati i criteri di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale cui dovranno attenersi le aziende speciali; i criteri definiti dall'ente locale devono tenere conto della specificità e delle caratteristiche dell'organismo partecipato. L'applicazione di tali indirizzi non è automatica ma deve essere recepita dalle aziende ed istituzioni con propri provvedimenti.
Sicuramente l'assetto così delineato porta una maggiore responsabilizzazione, sia degli enti locali obbligati a determinare le regole di riduzione dei costi di personale per i propri organismi partecipati sia di questi ultimi (cioè enti partecipati), chiamati ad applicare con provvedimenti interni le regole così stabilite. L'obbligo per gli enti locali di determinare le regole cui le aziende speciali (ed in parallelo

anche le società partecipate secondo l'art. 19, commi 5-6 citati del D.Lgs. n. 175/2016), devono conformarsi perché possa ritenersi rispettato il principio di riduzione del costo del personale, rientra nel generale obbligo del concorso, da parte delle autonomie locali, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (**).
Posta questa premessa, il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti chiamata a chiarire la portata della prima parte del comma 2-bis, art. 18 citato. In particolare la Provincia istante ha chiesto come vada interpretata "la riduzione dei costi del personale" prevista dalla norma e, soprattutto come vada individuato il parametro rispetto al quale deve avvenire la riduzione di spesa.
Ricordiamo, infatti, che relativamente agli obblighi di riduzione di spesa di personale per gli enti locali, il legislatore ha fornito i riferimenti su cui parametrare il contenimento dei costi e la Corte dei conti è intervenuta con diverse pronunce a chiarimento delle voci ricomprese nelle spese di personale ai fini del rispetto degli obblighi normativi.
Il comma 2-bis, dell'art. 18, DL n. 112/2008, invece, nella prima parte della fattispecie (v. specchietto sopra), non indica nè cosa rientri nelle spese di personale delle aziende speciali nè il parametro da prendere a riferimento per confrontare gli oneri o su cui operare la riduzione dei costi delle assunzioni.
I giudici contabili, nella deliberazione n. 7/2020, hanno dichiarato la portata "finalistica" del concetto di riduzione della spesa di personale: la norma impone che tale riduzione si attui mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale senza fornire altre indicazioni e rimettendo la scelta delle diverse azioni concrete agli enti locali.
Il riferimento previsto dalla norma alle assunzioni di personale è generale e la spesa su cui parametrare la riduzione del personale è complessiva. Ne consegue che essa deve ricomprendere tutte le tipologie di assunzioni, a tempo determinato oltre che indeterminato.
In proposito, infatti, i giudici contabili hanno chiarito che gli enti locali, tra i limiti alle assunzioni che devono dettare per le aziende speciali, devono includere quelli per il lavoro flessibile. Il ricorso al lavoro flessibile, infatti, per principio generale dell'ordinamento, è di carattere temporaneo ed eccezionale e dunque questi presupposti vanno considerati ai fini dell'atto di indirizzo dell'ente locale per le aziende speciali.

Il concetto di riduzione implica necessariamente un termine di relazione rispetto a cui effettuare la diminuzione dei costi. In tal senso i giudici hanno ritenuto che questo possa individuarsi nella spesa complessiva "gravante sull'azienda speciale al momento dell'assunzione delle misure di contenimento" e, dunque, al momento in cui l'ente locale deve adottare l'atto di indirizzo.

Aggiungiamo che, data la natura finalistica della norma, questa va completata con tutte le altre norme del sistema che impongono una sana gestione agli enti locali dei propri organismi partecipati. Le misure di riduzione dei costi vanno anche parametrate alla situazione concreta ed al fatturato dell'azienda speciale o società partecipata, oltre che alla tipologia di attività che svolge l'ente partecipato; relativamente ai servizi pubblici, la riduzione dei costi va operata per rendere efficiente la gestione della società ma senza danneggiare la qualità del servizio per la collettività.
Il comma 2-bis, dell'art. 18, DL n. 112/2008, invece, nella prima parte della fattispecie (v. specchietto sopra), non indica né cosa rientri nelle spese di personale delle aziende speciali né il parametro da prendere a riferimento per confrontare gli oneri o su cui operare la riduzione dei costi delle assunzioni.

Naturalmente la Corte dei Conti non è potuta andare oltre la propria funzione consultiva; sicuramente i giudici non possono inserire in una fattispecie normativa ciò che è assente ma, nell'esercizio della propria funzione consultiva, hanno interpretato il disposto in chiave sistematica. In altri termini, i giudici contabili, nella deliberazione n. 7/2020, hanno dichiarato la portata "finalistica" del concetto di riduzione della spesa di personale: la norma impone che tale riduzione si attui mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale senza fornire altre indicazioni e rimettendo la scelta delle diverse azioni concrete agli enti locali.
Il riferimento previsto dalla norma alle assunzioni di personale è generale e la spesa su cui parametrare la riduzione del personale è complessiva. Ne consegue che essa deve ricomprendere tutte le tipologie di assunzioni, a tempo determinato oltre che indeterminato.

In proposito, infatti, i giudici contabili hanno chiarito che gli enti locali, tra i limiti alle assunzioni che devono dettare per le aziende speciali, devono includere quelli per il lavoro flessibile. Il ricorso al lavoro flessibile, infatti, per principio generale dell'ordinamento, è di carattere

temporaneo ed eccezionale e dunque questi presupposti vanno considerati ai fini dell'atto di indirizzo dell'ente locale per le aziende speciali.

Il concetto di riduzione implica necessariamente un termine di relazione rispetto a cui effettuare la diminuzione dei costi. In tal senso i giudici hanno ritenuto che questo possa individuarsi nella spesa complessiva "gravante sull'azienda speciale al momento dell'assunzione delle misure di contenimento" e, dunque, al momento in cui l'ente locale deve adottare l'atto di indirizzo.

Relativamente ai costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito occorre precisare che gli stessi (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, 917/R/IDR/2017sono posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato (introitata dal Gestore), in quanto elemento del costo del Servizio medesimo, ed a totale copertura costi.

Tale concetto viene ribadito anche nelle "Convenzioni di servizio" a regolazione dei rapporti con il gestore di Ambito Alfa Srl e con il Gestore Salvaguardato Le Reti Spa (Ex Aspem). La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

L' Ufficio d'Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l'approvazione all'Arera, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla medesima. Il Gestore è obbligato a versare all'Ufficio d'ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest'ultimo definita.

Tutto ciò premesso e tutto quanto sopra esposto:

il Consiglio di Amministrazione ritiene indispensabile procedere - in ottemperanza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale dipendente del Comparto Regione e Autonomie locali e garantendo il puntuale assolvimento delle funzioni di Legge, alla stabilizzazione dell'azienda in materia con riferimento al personale; ciò al fine di evitare il paralizzarsi delle attività istituzionali e provvedendo all'assunzione del personale a tempo indeterminato.

Richiamata inoltre la propria precedente delibera n. 62 del 18/11/2019 avente Oggetto: Integrazione al proprio precedente atto n.56 del 17/10/2019 approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale al fine di stabilizzare l'Azienda Speciale, con la quale il Cda ha provveduto a confermare quanto deliberato con il proprio precedente atto 56 del 2019 e di procedere attraverso il bando di concorso a tempo pieno e determinato per un anno e prorogabile per un ulteriore anno, per affrontare l'urgenza creatasi in materia di autorizzazioni di competenza dell'Ufficio d'Ambito e causata dall'impossibilità con il personale fino ad oggi presente ad evadere tutta la mole delle autorizzazioni di competenza; quindi attraverso la ricerca di n.2 persone cat. D esperti tecnici ambientali posizioni economica 1,

Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n.36 del 15 maggio 2020 avente oggetto: bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 "assistente ai sevizi amministrativi" - cat. c – posizione economica 1a tempo pieno ed indeterminato e n.4 esperti tecnici ambientali cat. d posizione economica 1 a tempo pieno ed indeterminato per l'azienda speciale - Ufficio d'Ambito di Varese e n.1- approvazione.

Richiamato il D.L. 162 del 30.12.2019;

In adesione alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/06/2020 avente oggetto: "atto di indirizzo in materia di personale dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della provincia di Varese" qui totalmente ripresa;

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto indicato in premessa, qui totalmente confermato, con particolare riferimento alle proprie precedenti deliberazioni n.31/2020 e n.36/2020, di approvare il piano assunzionale con il presente atto e dare immediata attuazione entro il 2020 come segue: assunzione a tempo indeterminato di n.4 tecnici categorie D posizione economica 1 e n.1 amministrativo categoria C posizione economica 1;
2. di valutare, per dare adempimento a quanto descritto al precedente punto 1), se attivare la stabilizzazione diretta per i dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell’art 1 comma 1 del D.L. 162 DEL 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione attraverso l’approvazione del bando di concorso pubblico;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla provincia a titolo di informativa su quanto ha attuato il C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito in adempimento del parere della corte dei Conti;
4. di dare atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata; si precisa quindi che la presente deliberazione non comporta incrementi del costo del personale pur procedendo ad assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo numero di figure professionali già presenti, anzi vi sarà una diminuzione di contributi versati all’INPS a titolo di indennità DS, indennità quantificata in € 1.899,15=;
5. di dare atto del rispetto dei seguenti indirizzi provinciali:
   - redigere un piano del fabbisogno del personale articolato su base triennale aggiornato di anno in anno; il piano dovrà essere corredato da un'analisi delle attività dell'azienda speciale che giustifichi il fabbisogno e da una relazione dei costi che dimostri la sostenibilità economica dello stesso;
   - procedere all' acquisizione di personale a tempo indeterminato sulla base della programmazione triennale 2020-2022, limitatamente all'anno 2020, come già evidenziato con il proprio precedente atto n.21/2020, e tenendo conto del concetto generale di riduzione della spesa di personale da perseguire anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, oltre che della sostenibilità economica delle nuove assunzioni;
   - reclutare il personale per la copertura del fabbisogno esclusivamente con procedure di evidenza pubblica, assicurando l'adeguata pubblicità delle selezioni messe in atto;
   - privilegiare, ove possibile, il ricorso all'istituto di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 in materia di assunzione di personale precario;
   - ricorrere alle assunzioni a tempo determinato esclusivamente per far fronte a necessità contingenti di risorse o ampliamento/mantenimento dei livelli di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, nel rispetto della preventiva verifica di sostenibilità economica;
   - divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile per le stesse professionalità assunte a tempo indeterminato;
   - rispetto delle norme sulla costituzione e riduzione del fondo per la contrattazione integrativa, anche a livello dirigenziale, adeguando la metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
   - riduzione delle spese relative allo svolgimento di ore di straordinario;
   - contenimento degli affidamenti di incarichi di studio e consulenza;
   - redigere alla fine di ogni esercizio finanziario una puntuale rendicontazione dell'andamento della spesa di personale ove venga illustrato e dimostrato il concetto generale di riduzione della stessa, in ossequio alle norme vigenti;

6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 – art.16 e s.m.i., nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato"
7. di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto.
8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Deliberazione n. 56 del 01-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 56 DEL 1 LUGLIO 2020

OGGETTO:	**RECEPIMENTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER IL PERSONALE ANNO 2020 A SEGUITO APPROVAZIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE CON PV 10 DEL 11.06.2020 - APPROVAZIONE PIANO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020 AL FINE DI STABILIZZARE L'AZIENDA SPECIALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N.7/2020.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A; si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

- Il D.Lgs. 267/2000 in particolare:
- l'art. 91, che recependo il principio di contenimento della spesa pubblica, reiterato dalle leggi finanziarie successive, dispone che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.99 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m. i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 6:
- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- Il D.L. 112/2008 in particolare l'art. 18 "Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche" come modificato nel corso degli anni da successivi provvedimenti legislativi;
- il D. Lgs n. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dotazioni organiche, stabilizzazioni, concorsi e progressioni verticali;
- la Circolare n. 3/2017 del 23.11.017 "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", in attuazione del D. Lgs. n. 75/2017;
- la Legge n. 205/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020" in materia di limiti assunzionali con particolare riferimento a Province e Città metropolitane, che ha determinato lo sblocco delle assunzioni nel rispetto dei limiti previsti;

- la Circolare n. 1/2018 del 09/01/2018 "Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017 n. 3 "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" sempre in attuazione del D. Lgs. N. 75/2017;
- il DCPM 8/05/2018 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" G.U. 27/07/2018;

PRESO ATTO che la nuova formulazione del citato art. 18, comma 2-bis del D.L. 112/2008, introduce aspetti di novità che possono riassumersi nei punti di seguito riportati, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (Sezione controllo per l'Emilia Romagna con parere 170 del 7.07.2014):

c) i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica;
d) i predetti organismi sono tenuti a rispettare il principio di riduzione dei costi di personale, da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito", ove all'art. 2, comma 1 cita che "Nelle more della costituzione dell'Ufficio d'Ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1 luglio 2011, le Province si avvalgono delle Autorità d'ambito tramite apposita convenzione". Alla luce dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 "Aziende speciali ed istituzioni" che al comma 1 statuisce che "l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale", visto il titolo V dello Statuto dell'Ente che disciplina la gestione dei servizi pubblici provinciali approvato con deliberazione n. 185 del 02/10/1991, ultima modifica, delibera Consiglio P.V. n. 17 del 04/04/2007. Considerato che l'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, in qualità di ente strumentale della stessa si configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio Statuto, diverso da quello dell'ente di appartenenza, che ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e smi;
-

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ultimo triennio, quali maggiormente significative:

5) **P.V. 2 del 24/01/2018** relativa alla approvazione del fabbisogno del personale e stabilizzazione, ove si citava che:
   - Occorre garantire all'Azienda Speciale, una stabilità di organico che consenta l'assolvimento puntuale delle funzioni di legge in capo all'Ufficio d'Ambito che potrà pertanto provvedere a indire procedure concorsuali a tempo indeterminato;
   - L'Ufficio risulta comunque gravemente sottodimensionato, quanto a personale in servizio rispetto al fabbisogno reale collegato al normale funzionamento della struttura, e si sta dando corso alla programmazione fondamentale per la stabilizzazione dell'Azienda adeguata alla normativa vigente, al fine di organizzare operazioni di stabilizzazione della struttura e di consolidarne l'assetto funzionale, in attesa d'implementare la dotazione della stessa. L'Ufficio risulta, comunque, fortemente sottorganico e permangono necessità ed urgenza di un apposito intervento sul personale finalizzate a non interrompere l'ordinaria funzionalità dell'Ufficio d'Ambito medesimo, come richiesto dagli adempimenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale e per dare continuità ai servizi erogati.
   - l'azienda richiede alla provincia di Varese nulla osta, espresso mediante l'approvazione di conforme atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a procedere secondo la presente deliberazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 51991 P-4.17.1.7.4 del 10/1072016 e per le motivazioni di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione con particolare riferimento al fatto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;
   - si dava atto che non è più possibile tenere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Questo è il vero problema, dal momento che una volta decorso il triennio massimo di costituzione, non si può più utilizzare tale tipologia di personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'ATO continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, - dovuto - dalla Provincia di Varese, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose.

6) **P.V. 56 del 17/10/2019** con la quale si è provveduto a:
   - approvare Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021;
   - effettuare la revisione della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e smi, e della ricognizione delle eccedenze di personale, come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, ove non emergono situazioni di personale in esubero;
   - approvare la pianta organica, dando atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda

Speciale, bensì una diminuzione dei medesimi, garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;
- dare atto che non è più possibile assumere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato e messo in mora la Provincia, ai sensi della delibera 208/2015 della Corte dei Conti Lombardia, sul fatto che non si può più utilizzare personale a tempo determinato, dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti perpetrati dalla Provincia medesima che rimane silente sull'approvazione delle linee di indirizzo, atteso che, comunque, l'Ufficio d'Ambito continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione dell'atto di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione fa ricadere la responsabilità di tale scelta sulla Provincia medesima in quanto inadempiente;
- i trasmettere la presente deliberazione ai competenti organi provinciali, ai fini del completo recepimento dei contenuti della deliberazione stessa e per l'espressione dell'atto di indirizzo di competenza, entro 45 giorni dalla trasmissione della presente.

7) **P.V. 2 del 13 gennaio 2020** con la quale si è provveduto a :
   - approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – alla revisione della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed alla programmazione dei fabbisogni di personale al fine di stabilizzare l'Azienda Speciale;
   - dare atto che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e smi, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, non emergono situazioni di personale in esubero;
   - che i dipendenti in servizio a tempo indeterminato sono in n. 2 (B3 e D1), e che ci sono n. 5 dipendenti a tempo determinato, di cui n. 4 dipendenti categoria D posizione economica 1 e n. 1 dipendente categoria C posizione economica 1, oltre alla figura del Direttore;
   - valutare se attivare la stabilizzazione diretta per i n. 4 dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell'art 1 comma 1 del D.L. 162 del 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione;
   - di trasmettere la deliberazione ai competenti organi provinciali, ai fini del completo recepimento dei contenuti della deliberazione stessa e per l'espressione dell'atto di indirizzo di competenza, entro 45 giorni dalla trasmissione della presente;

8) **P.V.31 del 29-04-2020**, già trasmessa alla Provincia di Varese in data 20 maggio 2020 con Prot. n. 2216, con la quale si è provveduto ad approvare il piano di assunzione del personale anno 2020 al fine di stabilizzare l'azienda speciale ai sensi e nel pieno rispetto della deliberazione della corte dei conti n.7/2020 e dare immediata attuazione entro il 2020 come segue: assunzione a tempo indeterminato di n.4 tecnici categorie D posizione economica 1 e n.1 amministrativo C posizione economica;

- di valutare, per dare adempimento a quanto descritto al precedente punto 1), se attivare la stabilizzazione diretta per i dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell'art 1 comma 1 del D.L. 162 DEL 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione attraverso l'approvazione del bando di concorso pubblico;

- di trasmettere la presente deliberazione alla provincia a titolo di informativa su quanto ha attuato il C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito, viste le inadempienze della medesima, e in adempimento del parere della corte dei Conti;

- di demandare al Direttore Generale la presentazione al Consiglio di Amministrazione degli schemi di bando a tempo indeterminato per l'assunzione delle categorie di personale indicate al precedente punto 1);

- di dare atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non

genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta incrementi del costo del personale pur procedendo ad assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo numero di figure professionali anzi vi sarà una diminuzione di contributi versati all'INPS a titolo di indennità DS, indennità quantificata in € 1.899,15=;
- di dare atto che non è più possibile assumere personale a tempo determinato per fronteggiare bisogni di carattere strutturale e non di natura straordinaria. Non si può più utilizzare questo personale dando evidenza dell'eventuale illegittimità di tali comportamenti, atteso che, comunque, l'Ufficio d'Ambito continua ad arginare bisogni strutturali di funzionamento con un rapporto, quello a tempo determinato, che non è certamente possibile utilizzare, con la corrispondente continua esposizione a gravi profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale; e che, nell'ipotesi di mancata adozione del presente atto, l'ATO non potrà garantire in alcun modo la continuità dei servizi con la corrispondente responsabilità in capo a chi ha determinato questo stato di cose, ovvero la Provincia di Varese, e nei cui confronti si rivarrà e ne darà comunicazione sia a Regione Lombardia sia ad Arera;

Richiamata inoltre la nota prot. 1071/2020 avente oggetto"Funzioni in capo all'Ufficio d'Ambito obbligatorie e maggiori funzioni, inviata alla Provincia di Varese in data 27/02/2020;

Quanto sopra descritto nella P.V. 31/2020, è la conseguenza del fatto che l'Ufficio d'Ambito ha fatto proprio il parere reso dalla Corte dei Conti, proprio su richiesta della Provincia di Varese, di cui si riporta la seguente sintesi.
La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2020, ha interpretato una disposizione normativa in materia di riduzione di costi di personale delle aziende speciali controllate dagli enti locali. (tratto da Fonte: Corte dei Conti del 03/03/2020 Autore: Redazione Paweb)
La norma de qua è l'art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008 nella sua attuale formulazione (cioè a seguito delle modifiche da ultimo apportate dall'art. 27 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).
La fattispecie normativa si riferisce alle aziende speciali, Art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008.

1 Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

2 A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

3 Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.
La prima parte della norma impone un obbligo diretto in capo alle stesse aziende speciali dai comuni di riduzione dei costi del personale. Tale obbligo è stato introdotto con la modifica dell'art. 18, comma 2-bis, DL n. 112/2008, ad opera del DL 90/2014. Il principale effetto è che è stato superato il precedente meccanismo di applicazione diretta, agli organismi partecipati, dei vincoli assunzionali che facevano capo agli enti locali partecipanti. In altri termini, le aziende speciali (e in parallelo le società a controllo pubblico di cui all'art. 19, commi 5-6 Tusp) sono autonomi destinatari dell'obbligo di contenimento di spesa (*).
Come opera questo obbligo? Veniamo al secondo punto della fattispecie, sopra riportata. L'ente controllante deve fornire un proprio atto di indirizzo in cui sono indicati i criteri di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale cui dovranno attenersi le aziende speciali; i criteri definiti dall'ente locale devono tenere conto della specificità e delle caratteristiche dell'organismo partecipato. L'applicazione di tali indirizzi non è automatica ma deve essere recepita dalle aziende ed istituzioni con propri provvedimenti.
Sicuramente l'assetto così delineato porta una maggiore responsabilizzazione, sia degli enti locali obbligati a determinare le regole di riduzione dei costi di personale per i propri organismi partecipati sia di questi ultimi (cioè enti partecipati), chiamati ad applicare con provvedimenti interni le regole così stabilite. L'obbligo per gli enti locali di determinare le regole cui le aziende speciali (ed in parallelo

anche le società partecipate secondo l'art. 19, commi 5-6 citati del D.Lgs. n. 175/2016), devono conformarsi perché possa ritenersi rispettato il principio di riduzione del costo del personale, rientra nel generale obbligo del concorso, da parte delle autonomie locali, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (**).
Posta questa premessa, il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti chiamata a chiarire la portata della prima parte del comma 2-bis, art. 18 citato. In particolare la Provincia istante ha chiesto come vada interpretata "la riduzione dei costi del personale" prevista dalla norma e, soprattutto come vada individuato il parametro rispetto al quale deve avvenire la riduzione di spesa.
Ricordiamo, infatti, che relativamente agli obblighi di riduzione di spesa di personale per gli enti locali, il legislatore ha fornito i riferimenti su cui parametrare il contenimento dei costi e la Corte dei conti è intervenuta con diverse pronunce a chiarimento delle voci ricomprese nelle spese di personale ai fini del rispetto degli obblighi normativi.
Il comma 2-bis, dell'art. 18, DL n. 112/2008, invece, nella prima parte della fattispecie (v. specchietto sopra), non indica nè cosa rientri nelle spese di personale delle aziende speciali nè il parametro da prendere a riferimento per confrontare gli oneri o su cui operare la riduzione dei costi delle assunzioni.
I giudici contabili, nella deliberazione n. 7/2020, hanno dichiarato la portata "finalistica" del concetto di riduzione della spesa di personale: la norma impone che tale riduzione si attui mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale senza fornire altre indicazioni e rimettendo la scelta delle diverse azioni concrete agli enti locali.
Il riferimento previsto dalla norma alle assunzioni di personale è generale e la spesa su cui parametrare la riduzione del personale è complessiva. Ne consegue che essa deve ricomprendere tutte le tipologie di assunzioni, a tempo determinato oltre che indeterminato.
In proposito, infatti, i giudici contabili hanno chiarito che gli enti locali, tra i limiti alle assunzioni che devono dettare per le aziende speciali, devono includere quelli per il lavoro flessibile. Il ricorso al lavoro flessibile, infatti, per principio generale dell'ordinamento, è di carattere temporaneo ed eccezionale e dunque questi presupposti vanno considerati ai fini dell'atto di indirizzo dell'ente locale per le aziende speciali.

Il concetto di riduzione implica necessariamente un termine di relazione rispetto a cui effettuare la diminuzione dei costi. In tal senso i giudici hanno ritenuto che questo possa individuarsi nella spesa complessiva "gravante sull'azienda speciale al momento dell'assunzione delle misure di contenimento" e, dunque, al momento in cui l'ente locale deve adottare l'atto di indirizzo.

Aggiungiamo che, data la natura finalistica della norma, questa va completata con tutte le altre norme del sistema che impongono una sana gestione agli enti locali dei propri organismi partecipati. Le misure di riduzione dei costi vanno anche parametrate alla situazione concreta ed al fatturato dell'azienda speciale o società partecipata, oltre che alla tipologia di attività che svolge l'ente partecipato; relativamente ai servizi pubblici, la riduzione dei costi va operata per rendere efficiente la gestione della società ma senza danneggiare la qualità del servizio per la collettività.
Il comma 2-bis, dell'art. 18, DL n. 112/2008, invece, nella prima parte della fattispecie (v. specchietto sopra), non indica né cosa rientri nelle spese di personale delle aziende speciali né il parametro da prendere a riferimento per confrontare gli oneri o su cui operare la riduzione dei costi delle assunzioni.

Naturalmente la Corte dei Conti non è potuta andare oltre la propria funzione consultiva; sicuramente i giudici non possono inserire in una fattispecie normativa ciò che è assente ma, nell'esercizio della propria funzione consultiva, hanno interpretato il disposto in chiave sistematica. In altri termini, i giudici contabili, nella deliberazione n. 7/2020, hanno dichiarato la portata "finalistica" del concetto di riduzione della spesa di personale: la norma impone che tale riduzione si attui mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale senza fornire altre indicazioni e rimettendo la scelta delle diverse azioni concrete agli enti locali.
Il riferimento previsto dalla norma alle assunzioni di personale è generale e la spesa su cui parametrare la riduzione del personale è complessiva. Ne consegue che essa deve ricomprendere tutte le tipologie di assunzioni, a tempo determinato oltre che indeterminato.

In proposito, infatti, i giudici contabili hanno chiarito che gli enti locali, tra i limiti alle assunzioni che devono dettare per le aziende speciali, devono includere quelli per il lavoro flessibile. Il ricorso al lavoro flessibile, infatti, per principio generale dell'ordinamento, è di carattere

temporaneo ed eccezionale e dunque questi presupposti vanno considerati ai fini dell'atto di indirizzo dell'ente locale per le aziende speciali.

Il concetto di riduzione implica necessariamente un termine di relazione rispetto a cui effettuare la diminuzione dei costi. In tal senso i giudici hanno ritenuto che questo possa individuarsi nella spesa complessiva "gravante sull'azienda speciale al momento dell'assunzione delle misure di contenimento" e, dunque, al momento in cui l'ente locale deve adottare l'atto di indirizzo.

Relativamente ai costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito occorre precisare che gli stessi (costi generali di funzionamento, costi per prestazioni di servizi, costi del personale), così come previsto dal Metodo tariffario al Servizio Idrico di cui alle deliberazioni AEEGSI (quale autorità preposta) n. 347/2012/R/IDR - 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, 917/R/IDR/2017sono posti a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato (introitata dal Gestore), in quanto elemento del costo del Servizio medesimo, ed a totale copertura costi.

Tale concetto viene ribadito anche nelle "Convenzioni di servizio" a regolazione dei rapporti con il gestore di Ambito Alfa Srl e con il Gestore Salvaguardato Le Reti Spa (Ex Aspem). La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

L' Ufficio d'Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l'approvazione all'Arera, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla medesima. Il Gestore è obbligato a versare all'Ufficio d'ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest'ultimo definita.

Tutto ciò premesso e tutto quanto sopra esposto:

il Consiglio di Amministrazione ritiene indispensabile procedere - in ottemperanza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente per il personale dipendente del Comparto Regione e Autonomie locali e garantendo il puntuale assolvimento delle funzioni di Legge, alla stabilizzazione dell'azienda in materia con riferimento al personale; ciò al fine di evitare il paralizzarsi delle attività istituzionali e provvedendo all'assunzione del personale a tempo indeterminato.

Richiamata inoltre la propria precedente delibera n. 62 del 18/11/2019 avente Oggetto: Integrazione al proprio precedente atto n.56 del 17/10/2019 approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Azienda Speciale – Ufficio d'Ambito di Varese, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale al fine di stabilizzare l'Azienda Speciale, con la quale il Cda ha provveduto a confermare quanto deliberato con il proprio precedente atto 56 del 2019 e di procedere attraverso il bando di concorso a tempo pieno e determinato per un anno e prorogabile per un ulteriore anno, per affrontare l'urgenza creatasi in materia di autorizzazioni di competenza dell'Ufficio d'Ambito e causata dall'impossibilità con il personale fino ad oggi presente ad evadere tutta la mole delle autorizzazioni di competenza; quindi attraverso la ricerca di n.2 persone cat. D esperti tecnici ambientali posizioni economica 1,

Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n.36 del 15 maggio 2020 avente oggetto: bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 "assistente ai sevizi amministrativi" - cat. c – posizione economica 1a tempo pieno ed indeterminato e n.4 esperti tecnici ambientali cat. d posizione economica 1 a tempo pieno ed indeterminato per l'azienda speciale - Ufficio d'Ambito di Varese e n.1- approvazione.

Richiamato il D.L. 162 del 30.12.2019;

In adesione alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/06/2020 avente oggetto: "atto di indirizzo in materia di personale dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della provincia di Varese" qui totalmente ripresa;

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

10. di richiamare tutto quanto indicato in premessa, qui totalmente confermato, con particolare riferimento alle proprie precedenti deliberazioni n.31/2020 e n.36/2020, di approvare il piano assunzionale con il presente atto e dare immediata attuazione entro il 2020 come segue: assunzione a tempo indeterminato di n.4 tecnici categorie D posizione economica 1 e n.1 amministrativo categoria C posizione economica 1;

11. di valutare, per dare adempimento a quanto descritto al precedente punto 1), se attivare la stabilizzazione diretta per i dipendenti tecnici a tempo determinato, che ne hanno le caratteristiche, nel 2020, ai sensi dell’art 1 comma 1 del D.L. 162 DEL 30.12.2019 o procedere con le ordinarie procedure di assunzione attraverso l’approvazione del bando di concorso pubblico;

12. di trasmettere la presente deliberazione alla provincia a titolo di informativa su quanto ha attuato il C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito in adempimento del parere della corte dei Conti;

13. di dare atto che i costi di funzionamento dell'ATO sono posti a carico dei Gestori del SII e non gravano sul bilancio della Provincia di Varese, che le assunzioni a tempo indeterminato non genererebbero un aumento dei costi dell'Azienda Speciale garantendo invece una stabilità nell'espletamento delle funzioni cui essa è chiamata; si precisa quindi che la presente deliberazione non comporta incrementi del costo del personale pur procedendo ad assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo numero di figure professionali già presenti, anzi vi sarà una diminuzione di contributi versati all’INPS a titolo di indennità DS, indennità quantificata in € 1.899,15=;

14. di dare atto del rispetto dei seguenti indirizzi provinciali:
    - redigere un piano del fabbisogno del personale articolato su base triennale aggiornato di anno in anno; il piano dovrà essere corredato da un'analisi delle attività dell'azienda speciale che giustifichi il fabbisogno e da una relazione dei costi che dimostri la sostenibilità economica dello stesso;
    - procedere all' acquisizione di personale a tempo indeterminato sulla base della programmazione triennale 2020-2022, limitatamente all'anno 2020, come già evidenziato con il proprio precedente atto n.21/2020, e tenendo conto del concetto generale di riduzione della spesa di personale da perseguire anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, oltre che della sostenibilità economica delle nuove assunzioni;
    - reclutare il personale per la copertura del fabbisogno esclusivamente con procedure di evidenza pubblica, assicurando l'adeguata pubblicità delle selezioni messe in atto;
    - privilegiare, ove possibile, il ricorso all'istituto di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 in materia di assunzione di personale precario;
    - ricorrere alle assunzioni a tempo determinato esclusivamente per far fronte a necessità contingenti di risorse o ampliamento/mantenimento dei livelli di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, nel rispetto della preventiva verifica di sostenibilità economica;
    - divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile per le stesse professionalità assunte a tempo indeterminato;
    - rispetto delle norme sulla costituzione e riduzione del fondo per la contrattazione integrativa, anche a livello dirigenziale, adeguando la metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
    - riduzione delle spese relative allo svolgimento di ore di straordinario;
    - contenimento degli affidamenti di incarichi di studio e consulenza;
    - redigere alla fine di ogni esercizio finanziario una puntuale rendicontazione dell'andamento della spesa di personale ove venga illustrato e dimostrato il concetto generale di riduzione della stessa, in ossequio alle norme vigenti;

15. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 – art.16 e s.m.i., nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato"
16. di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto.
17. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
18. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Deliberazione n. 56 del 01-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 57 DEL 01-07-2020

OGGETTO:	**INFORMATIVA, DEPOSITATA AGLI ATTI, RELATIVA ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DIPENDENTE FERRARIO ALESSANDRO DI POTER RIMANERE IN SMART WORKING FINO AL 31 LUGLIO 2020 - PRESA D'ATTO DA PARTE DEL C.D.A. E RELATIVE INDICAZIONI;**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	x	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V. 4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;
- la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 5 del 27 gennaio 2020 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;
- il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 "*Attuazione dell'art. 1 delle legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m.i.;

VISTI i seguenti atti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischi sanitari connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020»;
- D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-03-2020;
- D. L. 19 maggio 2020 n. 34 contenente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;
- Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- D. L. 25 marzo 2020 n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale», pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 21 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 21 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020» pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 22 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 recante «Modifica dell'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020» pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 23 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 19» pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 11 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 27 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale», pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 21 marzo 2020;

- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 21 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020» pubblicata sul B.U.R.L. n. 12 del 22 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 recante «Modifica dell'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020» pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 23 marzo 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 19» pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 11 aprile 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 19» pubblicata sul supplemento al B.U.R.L. n. 20 del 13 maggio 2020;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 19» pubblicata sul supplemento al B.U.R.L. n. 20 del 17 maggio 2020;

VISTA la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n.1 del 4 marzo 2020 recante misure incentivanti per il ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. PV 26 del 25 marzo 2020;

VISTA la richiesta del dipendente Alessandro Ferrario, prot. n. 2959 del 29 giugno 2020 tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 90 D L. 19 maggio 2020 n. 34 ad effettuare la modalità di "lavoro agile" senza entrare in turnazione con l'altro personale dell'Ufficio d'A.T.O. per l'effettuazione del lavoro secondo la modalità "in presenza", ciò fino al 31 luglio 2020;

Dato atto che non si può lavorare da casa se le mansioni richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro. Il lavoro agile è stata una delle prime misure individuate come soluzione al blocco totale delle attività lavorative per l'emergenza coronavirus, con una sorta di liberalizzazione: applicabilità, cioè, anche in assenza di accordi individuali. Detto anche smart working, non è un contratto di lavoro, ma una modalità di svolgimento del lavoro dipendente. Ordinariamente la normativa ne vincola l'adozione a un previo accordo, tra datore e lavoratore, che deve regolamentare per iscritto la disciplina; ma per il periodo d'emergenza, come detto, il vincolo è stato semplificato.

Diritto al lavoro agile. Il lavoro agile è stato individuato quale «modalità ordinaria» di svolgimento della prestazione di lavoro nelle pubbliche amministrazioni durante il periodo d'emergenza.

VALUTATI i contenuti dell'attività lavorativa svolta dal dipendente Alessandro Ferrario, si deve ritenere che tale modalità sia compatibile con la continuità dei servizi erogati;

RITENUTO di aderire alla richiesta di cui sopra;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta del dipendente Alessandro Ferrario ad effettuare la prestazione in modalità "agile" fino al 31 luglio 2020;

2. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché verifichino eventuali condizioni restrittive/ostative che possano condizionare il buon esito dell’attività lavorativa e provvedano all’espletamento di gli atti consequenziali del presente atto;

3. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 57 del 01-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.f	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 58 DEL 5 AGOSTO 2020

OGGETTO:	**PRESA D'ATTO DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO COMPONENTE DEL C.D.A. SIG. EDOARDO FAVARON E NOMINA NUOVO PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO, A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VARESE N. 133 DEL 3 AGOSTO 2020**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17.30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	0

Il Presidente chiede ai Consiglieri di introdurre la discussione di un punto aggiuntivo all'ordine del giorno, anticipandone la trattazione rispetto all'"ordine del giorno aggiuntivo", inviato ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto vigente, e, quindi, di deliberare in merito alla presa d'atto dell'insediamento del nuovo componente del C.d.A., Sig. Edoardo Favaron e della nomina a Presidente del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito del Dott. Riccardo Del Torchio, a seguito del Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Varese n. 133 del 3 agosto 2020.

Il Consiglio di Amministrazione approva la richiesta all'unanimità.

Il Presidente procede quindi con la presentazione dell'argomento:

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito";
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

PREMESSO che l'art. 48 comma 1 bis della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. prevede: "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio dì amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito".

VISTO l'art. 6 comma, 1, 2, 3 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito: "Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri: il Presidente e n. 4 Consiglieri (tra i quali un Vice Presidente). Tutti i membri sono nominati dall'organo competente della Provincia di Varese, tre dei quali su indicazione della Conferenza dei Comuni, tra i soggetti eleggibili alla carica di consigliere comunale e con provate attitudini all'esercizio di compiti di amministrazione, nei cui confronti non ricorrano cause d'inconferibilità previste dalla legge. La ricorrenza, anche sopravvenuta, di una causa d'incompatibilità determina la decadenza dalla nomina.

DATO ATTO che in data 17 dicembre 2019, prot. A.T.O. 5618, il Presidente dell'Ufficio d'Ambito, Dott.ssa Roberta Bogni, ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili da Presidente del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O.;

VISTA la propria deliberazione PV n. 4 del 13 gennaio 2020 con la quale questo C.d.A. prende atto delle dimissioni della Dott.ssa Roberta Bogni;

CONSIDERATO comunque che in capo alla Provincia spetta la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, composto da 5 componenti complessivi di cui 3 indicati dalla Conferenza dei Comuni, secondo "il rispetto di una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da

loro delegati, eletti nei comuni appartenenti all'ATO, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000" ai sensi dall'art. 48 comma 1 bis della l.r. 26/03 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 133 del 18 3 agosto 2020 recepito a Prot. ATO n. 3721 del 5 agosto 2020, di nomina del Consigliere Edoardo Favaron quale componente del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. in sostituzione della dimissionaria Roberta Bogni e di nomina del medesimo quale Vice Presidente del C.d.A. nonché di nomina del Dott. Riccardo Del Torchio quale Presidente del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O.;

POSTO che il Consigliere Edoardo Favaron, prima di accettare l'incarico, ha dichiarato che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 punto 8 dello Statuto;

RICHIAMATO l' art. 6 dello Statuto dell'Azienda Speciale denominata Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto, secondo quanto citato in premessa e qui totalmente ripreso, del Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 133 del 3 agosto 2020;
2. che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese è di nuovo completo e risulta composto dai seguenti consiglieri: Dott. Riccardo Del Torchio, Presidente, Sig. Edoardo Favaron, Vice Presidente e quali componenti l'Ing. Claudio Ceriani, l'Arch. Paolo Sartorio, il Dott. Davide Arancio;
3. di dare mandato al direttore di adempiere agli adempimenti conseguenti, unitamente a quanto previsto dalla Camera di Commercio;
4. Di provvedere ad informare gli Organi competenti;
5. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
6. Di demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
7. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 58 del 05-08-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 59 DEL 05-08-2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 29 APRILE, 6 MAGGIO, 15 MAGGIO, 29 MAGGIO 2020**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17.30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

Viste le deliberazioni delle sedute del 13 gennaio, del 27 gennaio e del 25 marzo 2020, allegate a parte integrante;

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Tutto ciò premesso

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione ,

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

DELIBERA

6. di approvare le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, allegate a parte integrante:

P.V. 27 del 29.04.2020	Oggetto: "accordo tra il comune di Valganna, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per l’intervento di rifacimento della tubazione dell'acquedotto comunale presso la frazione Boarezzo";
P.V. 28 del 29.04.2020	Oggetto: "approvazione convenzione tra Ufficio d’Ambito, Alfa s.r.l., il Comune di Bregano e l’Unione Ovest Lago di Varese relativa alla definizione degli impegni economici per conduzione impianti fino al 30 giugno 2020. - revisione";
P.V. 29 del 29.04.2020	Oggetto: “accordo tra il Comune di Cuveglio, l’Ufficio d’Ambito della provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per interventi di implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale di Cuveglio. - revisione P.V. 30 del 29.04.2020;
P.V. 30 del 29.04.2020	Oggetto: "approvazione del programma dei controlli scarichi per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 128 comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. e dell’art.18 del R.R. n.6/2019";
P.V. 31 del 06.05.2020	Oggetto: "approvazione piano di assunzione del personale anno 2020 al fine di stabilizzare l’Azienda Speciale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n.7/2020".
P.V. 32 del 06.05.2020	Oggetto: "approvazione verbali delle sedute del 13 gennaio, 27 gennaio 25 marzo 2020";
P.V. 33 del 06.05.2020	Oggetto: "Determinazione del criterio di ripartizione del costo di funzionamento, dell'Ufficio d'Ambito di Varese per l'anno 2020, salvo conguaglio a seguito della delibera ARERA 580/2019";
P.V. 34 del 06.05.2020	Oggetto: "Approvazione delle modifiche e varianti ai lavori in corso d'opera, previsti dall'accordo sottoscritto in data 9 gennaio 2017 tra

	Ufficio d'Ambito, Alfa s.r.l. e Comune di Besozzo. Variante per il collettamento di Via De Bernardi (scarico 8)";
P.V. 35 del 06.05.2020	Oggetto: "Accordo tra il Comune di Cazzago Brabbia, l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per gli interventi di adeguamento funzionale e controllo gestionale a distanza delle stazioni di sollevamento asservite alla rete fognaria in territorio comunale";
P.V. 36 del 15.05.2020	Oggetto: "Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 "assistente ai sevizi amministrativi" - cat. C – posizione economica 1 a tempo pieno ed indeterminato e n. 4 esperti tecnici ambientali cat. D posizione economica 1 a tempo pieno ed indeterminato per l'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito di Varese - approvazione";
P.V. 37 del 29.05.2020	Oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese;
P.V. 38 del 29.05.2020	Oggetto: "Approvazione del bilancio consuntivo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese";

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
8. di demandare al Direttore, per il tramite dei competenti Uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI AGLI ATTI

Deliberazione n. 59 del 05-08-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 60 DEL 05-08-2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE ACCORDO TRA UFFICIO D'AMBITO, ALFA S.R.L. E COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER LE OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE, LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E LA POSA DELLA CONDOTTA IN PRESSIONE A SERVIZIO DELLA STESSA IN VIA XXV APRILE.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE		X
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	

ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il R.R. n. 06/2019;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che:

- il gestore Alfa ha comunicato, con prot. A.T.O. n. 3647 del 31 luglio 2020, un preventivo di spesa per le opere in oggetto pari a € 103.954,45 oltre IVA;
- *allo stato attuale* il Comune di Castello Cabiaglio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il segmento di fognatura;
- la società Alfa si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Castello Cabiaglio al fine di far eseguire le procedure atte ad effettuare gli interventi summenzionati, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- tale intervento trova parziale copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico, quantificato nella nota prot. Ato 2886 del 24 giugno 2020 da parte del Comune di Castello Cabiaglio in € 24.892,41=, suddiviso come segue:

2016	2017	2018
€ 5.548,00	**€ 8.963,76**	**€ 10.380,65**

- Il Comune provvederà a comunicare, non appena avrà a disposizione i dati definitivi della fatturazione, anche il Theta anno 2019.
- alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, compete la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici nel settore idrico e quindi anche per l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei lavori in oggetto;

RILEVATO che occorre approvare apposito accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale, Alfa S.r.l. e il Comune di Castello Cabiaglio, al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo agli interventi di cui sopra;

DATO ATTO che la finalità dell'accordo è di restituire i lavori necessari nel settore idrico al territorio della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Castello Cabiaglio.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

1. di approvare la bozza di accordo per la definizione degli impegni economici necessari alla realizzazione delle opere di ampliamento della rete fognaria acque nere, la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e la posa della condotta in pressione a servizio della stessa in Via XXV Aprile in Comune di Castello Cabiaglio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -;
2. di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra;
3. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all'espletamento di tutti gli atti ed interventi derivanti dal presente atto;
4. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO AGLI ATTI

Deliberazione n. 60 del 05-08-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 61 DEL 05-08-2020

OGGETTO:	**PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA (ART. 1705 COD. CIV.) TRA ALFA S.R.L. E IL COMUNE DI AZZATE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO NORD-EST CROLLATO IN VIA CAVOUR.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE		X
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	

Presenti – Assenti	4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il R.R. n. 06/2019;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che:

- nel giugno 2016, a seguito di forti eventi meteorici, un tratto di collettore fognario già ricostruito nel 1995 in seguito a smottamenti conseguenti sempre a piogge intense ha subito un secondo evento franoso, che ha causato un nuovo crollo della tubazione. La società Alfa è intervenuta per arginare il problema con la realizzazione di un nuovo collettore;
- nelle giornate del 21-22-23 dicembre 2019, a seguito di ulteriori eventi meteorici di forte intensità, si è verificata una nuova rottura della tubazione, con successivo sversamento di liquami nel vicino torrente Valciasca. Il comune di Azzate si è adoperato con un intervento provvisorio per arginare il problema;
- il Comune, con prot. 1582 del 13 febbraio 2020 (nota prot. Ato n. 751 del 13 febbraio 2020), ha richiesto la disponibilità ad un incontro urgente per illustrare la bozza di un nuovo progetto definitivo depositato agli atti e per determinare le azioni da intraprendere per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione tronco collettore nord-est crollato in Via Cavour;
- il Comune, in funzione dell'illustrazione per vie telematiche del progetto succitato in data 27 marzo 2020, ha inoltrato la relazione del progetto definitivo, oltre al quadro economico predisposto, datati gennaio 2020 (nota prot. Ato n. 1553 del 27 marzo 2020);
- la spesa totale dell'intervento succitato, come riportato nel quadro economico presentato, risulta pari complessivamente a € 140.000,00= IVA inclusa;
- *allo stato attuale* il Comune di Azzate, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il segmento di fognatura;
- alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, compete la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- la società Alfa (mandante) ha richiesto al Comune di Azzate (mandatario) la stipula di un "contratto di mandato senza rappresentanza", ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile, al fine di compiere in proprio nome ma per conto del mandante le opere e gli interventi già menzionati;

- tale intervento trova parziale copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico, quantificato nella nota prot. 3048 del 1 aprile da parte del Comune di Azzate (nota Ato prot. 1612 del 1 aprile 2020) in complessive € 116.800,00= riferito agli anni 2016/2017/2018, risorse che il medesimo Comune segnala poter integrare con una quota pari a € 20.000,00= (derivanti da mutui residui con destinazione vincolata);
- il Comune provvederà a comunicare, non appena saranno definitivi i dati di fatturazione relativi all'anno 2019, il theta 2019;

RITENUTO il contratto di mandato presentato un mezzo idoneo al fine di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti in oggetto, in coerenza con la pianificazione d'Ambito;

RILEVATO che tale contratto di mandato tra Alfa s.r.l. e il Comune di Azzate sia strumento adatto al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo agli interventi in oggetto;

DATO ATTO che la finalità del contratto è di restituire i lavori necessari nel settore idrico al territorio della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Azzate.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

7. di prendere atto della bozza del contratto di mandato senza rappresentanza tra Alfa s.r.l. e il Comune, per l'attuazione degli i**nterventi** di ricostruzione del tratto di collettore fognario nord-est crollato in Via Cavour in Comune di Azzate, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -;
8. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO AGLI ATTI

Deliberazione n. 61 del 05-08-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 62 DEL 05-08-2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE ACCORDO TRA UFFICIO D'AMBITO, ALFA S.R.L. E COMUNE DI BRENTA RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO DI VIA VALCUVIA.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE		X
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

PREMESSO che:

- il Comune, con prot. 3318 del 14 luglio 2020 (nota prot. Ato n. 3304 del 14 luglio 2020), ha comunicato una stima sommaria dell’importo relativo agli interventi da sostenere sulla rete fognaria mista nel tratto di via Valcuvia, da incrocio con Via G. Marconi fino a confine comunale con il Comune di Cittiglio. Tali opere si sono rese necessarie ed urgenti, soprattutto a seguito delle risultanze delle videoispezioni eseguite del succitato tratto di cedimento stradale in oggetto, in pessimo stato di conservazione ed interessato da numerosi ed importanti fenomeni di dissesto;
- il Comune, con la medesima nota, fornisce una stima dei relativi costi di sostituzione del tratto fognario, che per casi similari, con fresatura manto stradale in asfalto, scavo in parte a mano e in parte a macchina, demolizioni e ripristino del tubo in cemento come esistente, camerette ogni 35 ml, ripristini conseguenti pari ad un costo complessivo di € 60.000,00= oltre IVA e spese tecniche per un totale di € 80.000,00=, per un tratto di lunghezza pari a circa 150 ml;
- *allo stato attuale* il Comune di Brenta, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il segmento di fognatura;
- la società Alfa si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Brenta al fine di far eseguire le procedure atte ad effettuare gli interventi summenzionati, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- posto che tali interventi trovano totale copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico, quantificato nella nota prot. Ato 3580 del 27 luglio 2020 da parte del Comune di Brenta in € 84.166,65=, suddiviso come segue:

2016	2017	2018	2019
€ 11.973,68	**€ 19.091,98**	**€ 23.574,01**	**€ 29.526,98**

di cui già versati € 23.012,63= (totale 2016 e parziale pari a € 11.038,95= come acconto 2017).

- alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, compete la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici nel settore idrico e quindi anche per l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei lavori in oggetto;

RILEVATO che occorre approvare apposito accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale, Alfa S.r.l. e il Comune di Brenta, al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo agli interventi di cui sopra;

DATO ATTO che la finalità dell'accordo è di restituire i lavori necessari nel settore idrico al territorio della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Brenta.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

1. di approvare la bozza di accordo per la definizione degli impegni economici necessari alla realizzazione degli interventi di sostituzione di un tratto di collettore fognario di Via Valcuvia in Comune di Brenta, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A;
2. di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra;
3. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all'espletamento di tutti gli atti ed interventi derivanti dal presente atto;
4. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO AGLI ATTI

Deliberazione n. 62 del 05-08-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 63 DEL 05-08-2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE SISTEMA DI PESATURA DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLE PERFORMANCES ANNO 2020**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE		X
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;

- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge delega n. 15/2009, ha disposto il "rinnovo" del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l'obbligo per gli Enti Locali, a norma dell'art. 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance, con l'esplicito scopo di "migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

- il D.Lgs. n. 150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del Regolamento degli Uffici e Servizi al fine di adeguarlo alla riforma sulla misurazione delle performance;

- in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Il Piano delle Performance è il documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dei dipendenti.
- Il presente documento individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa. Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:
  a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
  b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
  c) cmonitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
  e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
  f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 38 del 29 maggio 2020 avente oggetto: "approvazione del criterio di misurazione e valutazione delle performance”

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo Sistema di valutazione e misurazione della performance coerente con l’attuale quadro normativo, con i seguenti documenti:

- Sistema di misurazione e valutazione delle performance –Allegato A -
- Schema di misurazione e valutazione delle performance del Direttore e del Personale del comparto - Allegato B-;
- Scheda di valutazione della performance del Direttore - Allegato C-
- Scheda di valutazione della performance – personale del Comparto – Allegato D-

SENTITO il parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare in tutte le sue parti il nuovo Sistema di valutazione e misurazione della performance coerente con l'attuale quadro normativo, con i seguenti documenti:
   - Sistema di misurazione e valutazione delle performance –Allegato A -
   - Schema di misurazione e valutazione delle performance del Direttore e del Personale del comparto - Allegato B-;
   - Scheda di valutazione della performance del Direttore - Allegato C-
   - Scheda di valutazione della performance – personale del Comparto – Allegato D-
2. di inviare ai Revisori dei Conti il presente atto per presa visione;
3. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATI AGLI ATTI

Deliberazione n. 63 del 05-08-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 64 DEL 5 AGOSTO 2020

OGGETTO:	**LINEE DI INDIRIZZO DEL C.d.A PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE INTENTATO DAL COMUNE DI VERGIATE CONTRO L'UFFICIO D'AMBITO E AMSC.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE		X
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*", approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";

DATO ATTO che:

- In data 29 giugno 2018 il Comune d Vergiate ha notificato all'Ufficio d'A.T.O. un atto di citazione presso il Tribunale di Varese al fine di vedere accertato che l'Amministrazione Comunale non sia tenuta a versare all'ATO le quote derivanti dall'accantonamento dei fondi *ex* Legge n. 388/2000 (gli "**Accantonamenti CIPE**") R.G. n. 220/2018;
- L'Ufficio d'A.T.O. si è ritualmente costituito al fine di respingere la domanda proposta dal Comune di Vergiate chiamando in causa anche l'allora gestore del servizio idrico del Comune di Vergiate A.M.S.C. s.p.a.;

- Il giudice incaricato, Dott.ssa Marta M. Recalcati, con ordinanza del 3 giugno 2020, ha disposto lo svolgimento di una CTU contabile al fine di analizzare la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e a tal fine, ha nominato quale perito la Dott.ssa Sara Piemonti, fissando – per il conferimento dell'incarico – l'udienza del **30 settembre 2020, ad ore 9:15**, così come comunicato dai difensori dell'Ufficio d'Ambito Avv. M.C. Colombo e R. Ragozzino con mail del 3 giugno 2020 acquista a prot. ATO n. 3669 del 4 agosto 2020;
- Si rende quindi urgente e necessario nominare un Consulente Tecnico di Parte al fine di tutelare l'Ufficio d'Ambito nelle operazioni peritali di cui sopra;
- Vi è disponibilità del Dott. Fabio Russo ad esperire l'incarico di C.T.P. dell'Ufficio d'A.T.O., professionista associato dello Studio di consulenza aziendale e fiscale De Marchi, Rabuffetti, Russo, Bruno, Pugliese & Associati di Mornago, che già ha incarico di consulente fiscale e contabilite dell'Ufficio d'A.T.O. per una cifra di €. 6.500 oltre IVA, oneri di legge e spese forfettizzate del 15%, come da offerta presentata in data 27 giugno 2020 e acquista a prot. ATO n. 3682 del 4 agosto 2020;
- Il valore dell'incarico da affidare risulta comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- Ai sensi del medesimo art. 36 comma lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per tale importo è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico;
- Il compenso dell'incarico è determinato sulla base del D.M. 30 maggio 2002 ed è pagato dalla parte processuale soccombente;

VISTA la necessità di incaricare un consulente tecnico di parte a cui affidare l'attività di assistenza dell'Ufficio d'Ambito durante le varie fasi della consulenza tecnica disposta dal Giudice Istruttore;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione studio o ricerca ovvero consulenza a esperti esterni all'amministrazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. PV 39 del 31 luglio 2019 con particolare riferimento all'art. 5 comma 1 lett. a);

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

VISTI i "pareri favorevoli" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. richiamate tutte le argomentazioni nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente ripresi, in considerazione del breve termine cui affidare l'incarico di C.T.P. dell'Ufficio d'A.T.O., di procedere tramite affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, al Dott. Fabio Russo associato dello Studio di consulenza aziendale e fiscale De Marchi, Rabuffetti, Russo, Bruno, Pugliese & Associati di Mornago;
2. di indicare per lo svolgimento dell'incarico la retribuzione di cui alla tariffa minima professionale per un l'importo complessivo di €. 3.285,00= oltre IVA e oneri e spese;
3. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/18.08.2000.

Deliberazione n. 64 del 05-08-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa